



**ASP PALERMO**  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829  
Dipartimento Gestione delle Risorse Umane  
Servizio Stato Giuridico  
U.O. "Stato Matricolare e Rilevazione Presenze"  
Via Pindemonta, 88 - 90129 Palermo  
Telefono. 091/7033912 - FAX 091/7033951  
EMAIL: [matricolare@ausl6palermo.org](mailto:matricolare@ausl6palermo.org)  
WEB [www.ausl6palermo.org](http://www.ausl6palermo.org)

**A. S. P. - PALERMO**  
U. R. P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico  
★ - 6 MAG. 2010 ★  
Prot. n. 1212/URP

DATA 4 MAG. 2010  
Rif  
PROT. N° 8G3 10346

- Al Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari
  - Al Direttore del S.I.M.T. CEFALU
  - Al Direttore del Servizio di Medicina Legale
  - Al Direttori dei Distretti Sanitari Aziendali
  - Al Direttori F.I.O. dei PP.OO. Aziendali
  - Al Responsabili amministrativi dei PP.OO. e dei Distretti Sanitari
  - Al Responsabili delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale
  - Al Responsabile dell'U.R.P.
- LORO SEDI

Oggetto: Direttive in ordine alla partecipazione di personale delle ASP alla Commissione Medica Locale per le patenti di guida durante l'orario di servizio.

L'Assessorato Regionale alla Salute ha diramato, la direttiva prot. n. 892 del 30/03/2010, che si allega, relativa alla problematica in oggetto, con la quale sono state fornite alcune linee d'indirizzo anche al fine di garantire modalità univoche di applicazione nelle Aziende Sanitarie Regionali, che appare opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La direttiva innanzitutto procede a richiamare le disposizioni che regolano la materia: l'art.119 del D.L.gs. 285/1992, e l'art.330 del D.P.R. 495/1992.

La prima norma al comma 2 dispone che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici - ad eccezione delle ipotesi previste dal comma 4 - è effettuato dall'ufficio delle aziende sanitarie territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico - legale, oltre che dai medici appartenenti ai ruoli delle diverse amministrazioni pubbliche indicate.

Pertanto, prosegue la direttiva, tale attività certificativa, rientrando nell'ambito delle competenze istituzionali delle aziende sanitarie, va effettuata durante l'orario di servizio e per la stessa ai sanitari dipendenti non spetta alcun compenso aggiuntivo.

L'accertamento dei requisiti per specifiche categorie di soggetti compito viene attribuito, dal successivo comma 4, a commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le A.S.P. del capoluogo di provincia, la cui composizione, nomina e funzionamento è disciplinata dal D.P.R. 495/1992 all'art. 330, che a sua volta demanda al D.M. 27/12/1994 (emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione e successivamente modificato dal D.M. 14/09/1998) la determinazione dei compensi tra i componenti della commissione per l'opera prestata all'interno delle stesse.

Al riguardo la circolare dell'Assessorato Regionale, annota che la previsione di un compenso, esplicita per gli accertamenti di cui al comma 4 dell'art.119 del D. Lgs. 285/1992, per i compiti ivi previsti, e non anche per quelli di cui al comma 2 della medesima disposizione, induce a ritenere che:

- a) l'espletamento della prestazione dietro specifico compenso aggiuntivo di cui al comma 2, sia riferibile ad attività non rientranti nei compiti istituzionali dei dipendenti, che come tali vanno effettuate al di fuori dell'orario di servizio e con le modalità prevista dall'A.L.P.I. aziendale;
- b) il personale dell'A.S.P. delle C.M.I. Patenti di guida, limitatamente ai soggetti previsti dalla legge, in relazione agli accertamenti di cui al comma 4, dovrà esercitare la relativa funzio-

ne al di fuori dell'orario di servizio e solo in quest'ultimo caso potrà percepire i compensi stabiliti dalla legislazione vigente..

Le SS.LL. provvederanno ad impartire le opportune disposizioni per la puntuale osservanza delle indicazioni contenute nella direttiva da parte del personale che cura le pratiche della materia di cui si tratta.

L'U.R.P. è incaricato di provvedere alla pubblicazione della presente sul sito aziendale

IL RESPONSABILE DELLA U.O.  
(Dott.ssa Maria Teresa Badalà)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
(Dr. Giuseppe Andaloro)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Dr. Gaetano La Corte)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTTOR ANTONINO RAGUSA  
TELEFONO. N 091 703 39 52  
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\circular\comm\_par\_guida.doc

*Handwritten notes:*  
- ditta Miele  
- Corte  
- D.A.L.S.  
- M

**REPUBBLICA ITALIANA**  
Regione Siciliana



*Handwritten:* L. Rappone, Palermo Martelli  
**DIRETTORE SERVIZIO STATO GIURIDICO**  
*Handwritten:* 16/31/4  
*Handwritten:* 16/31/4

**Assessorato Regionale della Salute**  
**Dipartimento Regionale per la Pianificazione strategica**  
**Servizio "Personale dipendente S.S.R."**

REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO  
DIRETTORE SERVIZIO STATO GIURIDICO  
- 6 APR. 2010  
Prot. n. 7905

Prot./Servizi/ n. 892

Palermo, 30 MAR. 2010

**OGGETTO: Direttive in ordine alla partecipazione di personale delle ASP alla Commissione Medica Locale per le patenti di guida durante l'orario di servizio.**

**REGIONE SICILIANA**  
- PALERMO  
★ 06 APR. 2010 ★  
Prot. DIREZIONE GENERALE  
Prot. n. 2859

REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO  
SETTORE AFFARI DEL PERSONALE  
SERVIZIO STATO GIURIDICO  
06 APR. 2010  
**ARRIVO**

Ai Signori Direttori Generali  
delle Aziende Sanitarie Provinciali

Alle Organizzazioni Sindacali  
della Dirigenza e del Comparto Sanità  
**LORO SEDI**

Perviene a questo Assessorato apposita richiesta di chiarimenti in ordine alla possibile partecipazione di personale dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali, durante l'orario di servizio, alla Commissione Medica Locale (C.M.L.) per le patenti di guida.

Al fine di evitare il sorgere o il perpetrarsi di situazioni di incertezza tra il contemporaneo svolgimento tra attività istituzionale e componente di C.M.L. patenti di guida, si formula il presente indirizzo univoco in ordine alla problematica in argomento, richiamando in via preliminare le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 285/1992, nonché all'art. 330 del D.P.R. 495/1992.

La prima norma al comma 2 dispone che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici - ad eccezione delle ipotesi previste dal comma 4 - è effettuato dall'ufficio delle aziende sanitarie territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, oltre che dai medici appartenenti ai ruoli delle diverse amministrazioni pubbliche indicate.

Il successivo comma 4 concerne, invece, l'accertamento dei requisiti per specifiche categorie di soggetti, il cui compito viene demandato a commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le A.s.p. del capoluogo di provincia.

Per queste ultime commissioni il D.P.R. 495/1992 all'art. 330 disciplina la composizione, nomina e funzionamento delle stesse, demandando al D.M. 27.12.1994 emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione e successivamente modificato dal D.M. 14.09.1998 la determinazione dei compensi tra i componenti della commissione per l'opera prestata all'interno delle stesse.

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica  
Piazza Ottavio Zino, 24 - 90145 - Palermo - tel. 091 7075550 - fax 091 7075581 e-mail rosanna.oliva@regione.sicilia.it

Tale previsione, esplicita per gli accertamenti di cui al co. 4 dell'art. 119 del D.Lgs. 285/1992, e non anche per gli accertamenti di cui al co. 2 della medesima disposizione, induce a ritenere che l'esplicitamento della prestazione dietro specifico compenso aggiuntivo sia riferibile ad attività non rientranti nei compiti istituzionali dei singoli medici e come tali effettuate al di fuori dell'orario di servizio.

Invero, l'attività certificativa di cui al comma 2 dell'art. 119 D.Lgs. 285/1992, rientrando nell'ambito delle competenze istituzionali delle aziende sanitarie, viene effettuata durante l'orario di servizio ed ai sanitari dipendenti non spetta alcun compenso aggiuntivo per tale specifica attività.

Da quanto detto consegue che il personale sanitario impiegato all'interno delle C.M.I. Patenti di guida, in relazione agli accertamenti di cui al comma 4, potrà esercitare la relativa funzione al di fuori dell'orario di servizio.

Sulla base delle predette argomentazioni viene redatto il presente chiarimento e ciò anche al fine di consentire una applicazione omogenea delle suddette norme a livello regionale a tutto il personale della dirigenza sanità impegnato all'interno di suddette commissioni.

L'ASSESSORE

Dott. Massimo Russo

